

# BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IV E XII)	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	Pag. 1
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 1
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 2
RELAZIONI PRESENTATE . . . . .	» 7

## GIUSTIZIA (IV) e INDUSTRIA (XII) Commissioni riunite.

### IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 29 OTTOBRE 1965, ORE 9,10. — *Presidenza del Presidente della IV Commissione, ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, Oliva.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

SABATINI ed altri: « Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili » (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1591-B).

Il Relatore per la IV Commissione, Ruffini, riferisce sulle modifiche apportate dalla II Commissione del Senato all'articolo 15 della proposta di legge, che estendono anche all'utente delle macchine utensili, in caso di alterazione o cancellazione del contrassegno, le sanzioni previste dal primo comma di detto articolo e declassano, da delitto a contravvenzione, la pena prevista nell'ipotesi di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Le Commissioni riunite, udite le dichiarazioni del rappresentante del Governo favorevoli al nuovo testo dell'articolo 15, dopo brevi interventi del deputato Amatucci e del propo-

nente Sabatini, approvano le modificazioni apportate dal Senato.

Successivamente le Commissioni riunite procedono alla votazione a scrutinio segreto del nuovo testo della proposta di legge, che è approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,30.

## GIUSTIZIA (IV)

### IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 29 OTTOBRE 1965, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli con sede in Campobasso e della Corte di assise di appello di Campobasso » (1968).

Il Relatore Breganze riferisce favorevolmente sul disegno di legge non nascondendo alcune perplessità circa le ragioni contenute nella relazione ministeriale a sostegno della creazione della sezione distaccata di Corte d'appello e della Corte di assise di appello in Campobasso.

Non ritiene che i richiamati motivi di carattere costituzionale siano pienamente validi, anche se il Molise, con legge 27 dicembre 1963, n. 3, è stato costituito in regione perché, se il principio fosse valido, anche la Valle d'Aosta avrebbe diritto ad analoghi uffici giudiziari.

Anche i motivi di rilevante lavoro dei tre tribunali di Campobasso, Isernia e Larino non sembrano essere esatti dato che, da una indagine condotta, il carico di lavoro appare essere limitato in quanto nei tre tribunali la media delle cause civili, all'anno, si aggira sulle 1.600 unità mentre i procedi-

menti penali arrivano ai 1.400. Inoltre, i procedimenti di secondo grado, che attualmente vengono discussi davanti la Corte di appello di Napoli ammontano annualmente a 150-180 cause. Esamina, quindi, rispettivamente, il problema della gravitazione dei tribunali di Larino e di Isernia su Campobasso in relazione alle comunicazioni esistenti e, successivamente, fra queste città e Napoli. Comunica, infine, che il Consiglio dell'ordine di Isernia ha dichiarato di essere contrario alla istituzione della sezione staccata di Corte di appello e di Corte di assise di appello sia per la limitatezza del lavoro, che non giustifica il sorgere di nuovi uffici, sia perché Isernia viene a gravitare più facilmente su Napoli che non su Campobasso.

Il deputato Valiante dichiara di essere favorevole al disegno di legge in quanto ritiene che il decentramento della giustizia renda più funzionale, rapida e incidente questa funzione dello Stato. Rileva che con la creazione della sezione di Corte di appello e di Corte di assise di appello in Campobasso il lavoro della Corte d'appello di Napoli non sarebbe alleviato visto il limitato apporto dato dai tribunali di Campobasso, Larino e Isernia. Se, in effetti, il Governo intendeva con il disegno di legge in discussione ridurre il carico di lavoro della Corte di appello di Napoli poteva prendere in considerazione la creazione di una sezione staccata in Salerno visto che in quella circoscrizione, effettivamente, per ragioni di funzionalità e di numero di cause è necessario istituire una sezione staccata. Ricorda che il problema della sezione staccata di Corte di appello in Salerno risale ancora alla seconda legislatura e che, all'ordine del giorno della Commissione, vi sono delle specifiche proposte di legge.

Chiede, quindi, al Presidente di iscriverlo all'ordine del giorno di una prossima seduta, contestualmente al seguito della discussione sul disegno di legge, oggi in esame, anche i provvedimenti relativi alla creazione della sezione staccata di Corte di appello in Salerno.

Il deputato Pellegrino dichiara che il gruppo comunista è favorevole al disegno di legge, sempre che si intenda affrontare globalmente il problema del decentramento della giustizia. Ricorda che all'ordine del giorno della Commissione esistono molte proposte di legge che riguardano anche la creazione di tribunali come a Marsala, a Prato, la sua proposta di legge per la creazione di una sezione civile e penale di Cassazione in Palermo, non-

ché richieste di Corte di assise a Brindisi e Taranto, ed in altre località. Di fronte a questa situazione di fatto prega la Commissione di voler considerare la necessità obiettiva di un esame globale di tutti i provvedimenti in modo da seguire una direttiva univoca e precisa. Propone, quindi, al Presidente di rinviare il seguito della discussione.

Successivamente, il deputato Cacciatore interviene dichiarandosi favorevole al rinvio del seguito della discussione ed alla proposta di abbinamento dei provvedimenti che prevedono la creazione di nuovi uffici giudiziari. Afferma che la richiesta di abbinamento è posta, soprattutto, per non veder mortificata la iniziativa parlamentare da disegni di legge che godono di un non giustificato *iter* più rapido. Ricorda che il problema della Sezione di corte d'appello di Salerno è stato posto all'attenzione della Camera con iniziativa parlamentare da oltre dieci anni e, malgrado egli stesso abbia presentato in questa legislatura una apposita proposta di legge che porta il numero 232, ancora non si è trovato il tempo per porre questo problema all'ordine del giorno. Se il ritardo nella iscrizione all'ordine del giorno della sua proposta di legge è determinato dal fatto che egli ne è il primo firmatario, dichiara di ritirare la sua proposta invitando la Commissione a discutere il problema di Salerno su quella di iniziativa del deputato Amodio. Ricorda, quindi, che lo stesso Ministro Reale ed il Sottosegretario Misasi ebbero a impegnarsi sulla creazione della sezione staccata di Corte di appello in Salerno, ma, sono passati, ormai, degli anni senza alcun risultato concreto. Chiede, pertanto, che il seguito della discussione sia rinviato in modo da iscriverlo al prossimo ordine del giorno anche la proposta di legge che riguarda Salerno.

Il Presidente, quindi, essendo iniziata la seduta in Aula, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

## AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 29 OTTOBRE 1965, ORE 9,15. — *Presidenza del Vicepresidente TRUZZI indi del Presidente SEDATI.* — Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Ferrari Agradi e il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per l'applicazione delle leggi 21 luglio 1960, n. 739, 14 febbraio 1964, n. 38 e 26 luglio 1965, n. 969, anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965 » (*Urgenza*) (2661).

Il Presidente ricorda che la discussione generale sul provvedimento è iniziata nella seduta del 20 ottobre 1965.

Il deputato Vaja dà ragione della richiesta di due modifiche del provvedimento, formulate unitamente ai deputati Helfer ed Armani, con le quali si intende da una parte stabilire che le norme della legge n. 739 vengono concesse indipendentemente dalla delimitazione delle zone danneggiate e da un'altra parte estendere espressamente l'applicabilità del provvedimento alle regioni a statuto speciale.

Il deputato Magno, dopo aver riaffermata l'esigenza di porre in discussione al più presto le proposte di legge sul fondo di solidarietà, dichiara che il disegno di legge è assolutamente inadeguato, perché non solo non tiene conto dell'enormità dei danni, ma non recepisce integralmente neppure gli stessi criteri della legge n. 739. Chiede che i contributi in conto capitale a fondo perduto vengano concessi comunque quando il danno riportato sia superiore al 30 per cento; che tali contributi siano concessi per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovano reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture o dagli allevamenti; che si affronti il problema delle garanzie bancarie nell'interesse dei coltivatori mutuatari; che i danneggiati si giovino non solo della esenzione delle imposte e sovraimposte, ma anche dei vari contributi previdenziali e assistenziali. Dichiara che ove il disegno di legge non risultasse modificato nel senso richiesto la sua parte si riserva di chiederne la rimessione in Assemblea.

Il deputato Armani, pur convenendo sulla insufficienza degli stanziamenti predisposti, non può condividere l'atteggiamento eccessivamente rigido della parte comunista. Dopo aver segnalato i gravissimi danni subiti dalla provincia di Udine e ricordate le vittime delle recenti calamità, sottolinea la grande importanza del meccanismo automatico previsto dall'articolo 2. Prospetta per altro l'opportunità di un sistema di prevenzione delle av-

versità, che non si limiti alla difesa contro la grandine, e sia basato su una serie di aiuti e di incentivi diretti a garantire un saldo sistema di assicurazione. La Regione Friuli-Venezia Giulia ha in tal senso fissato di recente un contributo della Regione ai coltivatori per il pagamento delle spese per l'assicurazione. Conclude, concordando sugli interventi previsti dal provvedimento, ossia i prestiti di esercizio quinquennale, la reintegrazione dei fondi già erogati dai consorzi di bonifica, i contributi in conto capitale, e chiedendo che vengano particolarmente favorite, nell'applicazione del provvedimento, le cooperative.

Il deputato Prearo, dopo aver dato atto al Governo ed agli organismi periferici della tempestività degli interventi in favore dei danneggiati dalle recenti calamità, deplora la lunghezza della procedura bancaria e l'assenza di norme che prevedano contributi e incentivi in favore delle cooperative, che hanno subito danni gravissimi, soprattutto a seguito dei più scarsi conferimenti di prodotti. Ricorda in particolare il problema delle cantine sociali.

Il deputato Monasterio ribadisce che il problema della effettiva corresponsione dei mutui quinquennali ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, rimane ancora una volta insoluto col presente provvedimento. Le banche oppongono sovente una risoluta ostilità alle richieste dei coltivatori, che non possono offrire le garanzie loro richieste, ossia l'assicurazione o l'ipoteca o le fidejussioni. Dichiara che la distribuzione dei mutui quarantennali serve solo alla grande proprietà terriera e talvolta alla media. Comunque rimane da risolvere a suo parere la questione del fondo interbancario, al quale non è stata rivolta dagli organi competenti l'attenzione necessaria.

Il deputato Franzo raccomanda che sia chiaramente sancita l'applicabilità della legge al Piemonte e propone che la legge stessa si riferisca alle calamità verificatesi dopo il 31 agosto 1965.

Per quanto concerne il problema delle garanzie, chiede che sia convocato al più presto il comitato costituito per lo studio del fondo interbancario, mentre per il fondo di solidarietà propone che si costituisca un *plafond* permanente annuale sulla base della media dei finanziamenti erogati in questi ultimi anni.

Dopo un intervento del deputato Gombi, il deputato Imperiale sottolinea che il problema delle calamità va inquadrato nella politica di piano: bisogna creare un fondo di

solidarietà, perché solo in tal modo si potrà dare sicurezza nelle campagne.

Il deputato Mengozzi esprime la sua solidarietà alle regioni colpite dalle recenti calamità e rileva la necessità di un congegno automatico d'intervento. Invita il Governo a predisporre un disegno di legge organico in materia.

Il deputato Della Briotta, dopo aver espresso l'adesione del Gruppo socialista al disegno di legge, chiede anch'egli un organico provvedimento per il settore.

Il deputato Ognibene sottolinea la unanimità nella richiesta di un nuovo provvedimento organico e afferma che se si apre un discorso più ampio su questa prospettiva, anche la sua parte è disposta a rivedere la sua posizione critica nei confronti del provvedimento in discussione. Chiede pertanto un impegno formale per quanto concerne il fondo di solidarietà.

Il Relatore Radi, replicando agli interventi, ribadisce quanto ebbe a dire nella sua relazione a proposito della esigenza di un meccanismo automatico. Sarebbe grave errore, a suo parere, non prevedere questo meccanismo nel quadro della programmazione che dovrà regolare la nostra economia. Quello presente è il settimo provvedimento approvato dalla Commissione in materia di interventi per le calamità. Occorre perciò che il Parlamento non sia chiamato ogni volta ad intervenire in presenza di recenti disastri. Si può contare ormai su cinque anni di esperienza della legge n. 739: è su questa base, a suo giudizio, che si possono studiare gli strumenti di intervento automatico da predisporre urgentemente.

Il Sottosegretario Antonozzi sottolinea come la discussione si sia incentrata sulla validità degli strumenti finora utilizzati, e particolarmente della legge n. 739. Dichiarò che nel momento in cui la Commissione presenterà in materia di meccanismo automatico d'intervento o di fondo di solidarietà proposte concrete, il Governo sarà pronto ad esprimere con chiarezza la sua opinione.

Dopo aver ricordata la struttura della legge n. 739, ne difende l'impostazione: lo strumento a suo giudizio è valido. Le critiche nascono dal fatto che si intende attribuire allo Stato quei rischi che andrebbero invece coperti da assicurazione. In rapporto alla tempestività degli interventi, afferma che taluni ritardi sono dovuti agli adempimenti tecnici necessari e ad altri inconvenienti della stessa natura.

Illustra dettagliatamente i criteri di applicazione della legge n. 739. In particolare sui contributi in conto capitale fa presente che, nei quattro periodi che vanno dal giugno 1958 all'agosto 1965, i contributi stessi sono stati erogati per le piccole aziende in una percentuale variabile dal 70 all'85 per cento, per le medie aziende dal 13 al 23 per cento e per le grandi aziende dal 3 al 7 per cento.

Il Ministro Ferrari Aggradi, intervenendo a sua volta, chiede che il disegno di legge venga approvato sollecitamente. Lo stanziamento complessivo di 45 miliardi rappresenta un intervento rilevante per l'agricoltura. Afferma che si è usato lo strumento del disegno di legge in ossequio al Parlamento e che tutti gli atti amministrativi sono stati già compiuti. Il suo auspicio era che la legge potesse essere operante prima delle semine.

Il deputato Ognibene afferma che la sua parte è sensibile all'urgenza segnalata dal Ministro, ma che si richiama all'esigenza di un chiaro impegno in merito alla predisposizione di un organico provvedimento.

Il Ministro Ferrari-Aggradi chiarisce che il problema è complesso ed interessa prevalentemente i responsabili del settore finanziario. Inoltre, esigenze di gradualità e di concretezza escluderebbero che si possa stanziare una somma la cui utilizzabilità è incerta. Il Governo invece sta cercando di rendere automatiche le disposizioni della legge n. 739; e, in particolare, il congegno dei crediti, per i quali non c'è, tra l'altro, bisogno di determinazione di zone. Infatti, lo stanziamento del presente provvedimento è superiore a quello richiesto alla stregua dei danni accertati. Nella stessa direzione il Governo è disposto, anche per i contributi, a consentire che i fondi residui siano stanziati per i danni sopravvenuti.

Dopo un intervento dei deputati Gombi, Magno e del Presidente, si passa all'esame degli articoli.

All'articolo 1 il deputato Franzo illustra un suo emendamento, col quale si chiede che i contributi siano erogati in generale per i danni verificatisi dopo il 31 agosto 1965, e quindi che si possa attingere anche per i nuovi danni al fondo dei 10 miliardi stanziati per il finanziamento dell'articolo 1 della legge n. 739.

Dopo interventi dei deputati Magno e Maras, che esprimono perplessità sull'emendamento, annunciando di astenersi, e dal Ministro Ferrari Aggradi, che è favorevole all'automatismo dei finanziamenti previsto dal-

l'emendamento Franzo, l'emendamento è accolto dalla Commissione e l'articolo 1 viene quindi approvato nel seguente testo:

ART. 1.

« L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969, è aumentata, per gli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 3 agosto 1965, di lire 10.000 milioni, in ragione di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 7.000 milioni per l'esercizio 1966 ».

Il deputato Beccastrini illustra un articolo aggiuntivo, col quale si chiede che i contributi siano concessi a tutte le aziende che abbiano ricevuti danni di entità non inferiore al 30 per cento del valore lordo vendibile. Il Relatore Radi dichiara di essere favorevole; il Ministro afferma di essere contrario, perché occorrerebbe aumentare anche gli stanziamenti. Comunque, afferma che è necessario non irrigidire un tale criterio in una norma e conseguentemente il deputato Beccastrini ritira l'emendamento.

È quindi approvato il seguente ulteriore articolo aggiuntivo, proposto dal deputato Beccastrini, accolto dal Relatore e dal Governo.

ART. 1-bis.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è così modificato:

« Possono altresì essere concessi contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione, che non trovano reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto e del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti anche quando le aziende non abbiano subito danni nelle strutture fondiarie ».

Dopo il primo comma dell'articolo 2 nel testo del disegno di legge, è approvato il seguente comma aggiuntivo proposto dal deputato Prearo:

« Le provvidenze di cui al precedente comma possono essere concesse anche alle cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che per effetto degli eventi considerati dalla legge 26 luglio 1965, n. 969, e dalla presente legge, abbiano avuto una riduzione dei conferimenti di prodotto oltre il 40 per cento ».

È quindi approvato il secondo comma dell'articolo 2 nel testo del disegno di legge.

Il deputato Bo illustra un emendamento che prevede la cumulabilità dei mutui e dei contributi nel caso che si tratti di coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti. Dopo il parere contrario del Relatore e del Ministro, l'emendamento viene ritirato.

Un emendamento del deputato Monasterio, che propone la copertura dei rischi col « fondo interbancario », dopo interventi del deputato Gombi, favorevole, del Relatore e del Ministro, che si dichiarano contrari, non è approvato.

Il Ministro illustra un articolo aggiuntivo del Governo, col quale si intende stabilire che le provvidenze previste dall'articolo 2 si applicano anche per interventi a favore di aziende agricole danneggiate da eventi che si verifichino successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

*(La seduta sospesa alle 13,25, è ripresa alle 17).*

Ripresa la discussione, il deputato Vespignani illustra un emendamento all'articolo 3, col quale si chiede che vengano coperti, nell'ammortamento dei mutui in favore degli enti locali danneggiati, i periodi che vanno dall'agosto 1960 al febbraio 1962 e dal marzo 1964 all'agosto 1965.

Il Sottosegretario Antoniozzi fa presente il rischio che, non conoscendosi l'entità dei danni, si possa svuotare la presente legge accogliendo l'emendamento stesso. Comunque il Governo è disposto ad accettare l'estensione dell'automaticità degli interventi anche all'articolo 3.

Il Relatore Radi fa presente che il vuoto segnalato dall'emendamento Vespignani esiste e va colmato. Propone però di destinare a tale scopo i soli fondi residui sull'articolo 3. Si riserva di presentare un emendamento aggiuntivo.

Dopo interventi dei deputati Helfer, Scarscia Mugnozza, del Sottosegretario Antoniozzi e del Presidente l'articolo 3 viene approvato nel testo del disegno di legge.

Il Sottosegretario Antoniozzi dà ragione dell'articolo aggiuntivo (3-bis) già preannunciato dal Governo:

ART. 3-bis.

« Le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti articoli possono essere utilizzate anche per l'applica-

zione delle suddette provvidenze in dipendenza di calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche che si verifichino successivamente all'entrata in vigore della presente legge ».

Il deputato Franzo fa presente di aver già presentato in precedenza un articolo aggiuntivo dello stesso tenore di quello presentato dal Governo.

Dopo chiarimenti del Presidente, l'articolo aggiuntivo è approvato.

Viene quindi approvato il seguente emendamento aggiuntivo come secondo comma dell'articolo 3-bis, proposto dal Relatore, in rapporto all'emendamento Vespignani:

« Le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al primo comma dell'articolo 3 sono anche destinate all'ammortamento dei mutui accesi agli enti di cui all'articolo 10 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per far fronte alle esigenze di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 11 ».

Un articolo aggiuntivo, illustrato dal deputato Marras, tendente all'esenzione dal pagamento dei contributi unificati e di altri contributi, non viene approvato.

Un altro articolo aggiuntivo, sempre illustrato dal deputato Marras, si riferisce allo stanziamento di 3 miliardi e 300 milioni in favore degli E.C.A. Il Relatore eccepisce la mancanza della relativa copertura. Dopo che il Sottosegretario Antoniozzi si dichiara contrario, l'articolo non è approvato.

L'articolo 4 è quindi approvato nel testo del disegno di legge.

Un articolo aggiuntivo, illustrato dal deputato Magno, col quale si chiede l'applicazione degli articoli 15, 16 e 17 della legge 739 e maggiori agevolazioni nella erogazione dei prestiti, dopo il parere contrario del Relatore e del Sottosegretario, non viene approvato.

Il deputato Helfer illustra il seguente articolo aggiuntivo:

#### ART. 4-bis.

« Il Ministero per l'agricoltura e per le foreste assegnerà una quota parte degli stanziamenti in favore delle Regioni autonome a statuto speciale, colpite da eccezionali calamità atmosferiche ».

Dopo interventi favorevoli dei deputati Armani e Marras e del Relatore Radi e dopo che il Sottosegretario Antoniozzi segnala alcune perplessità sulla opportunità di fissare una quota parte, rimettendosi alla Commissione, l'articolo 4-bis è approvato.

Il deputato Gombi illustra un articolo aggiuntivo, col quale si chiede che ai fini della determinazione della percentuale dei danni per le aziende a prevalente produzione zootecnica si tenga conto della produzione vegetale. Dopo interventi dei deputati Helfer, Magno, Ognibene, Ceruti Carlo, Prearo ed Armani e del Sottosegretario Antoniozzi, il quale si dichiara favorevole all'emanazione di disposizioni amministrative al riguardo, che devono tendere sempre ad assicurare il ripristino della produttività, il deputato Armani e il deputato Magno preannunciano ciascuno un ordine del giorno sull'argomento e l'articolo aggiuntivo viene ritirato.

Il deputato Magno illustra un articolo aggiuntivo, col quale si chiede di ascoltare il Comitato provinciale dell'agricoltura per fissare i criteri per l'applicazione della legge delle zone depresse. Dopo il parere contrario del Relatore e del Sottosegretario, l'articolo non è approvato.

Il deputato Gombi illustra un ulteriore articolo aggiuntivo, col quale si chiede la riduzione dei canoni di affitto relativi alle aziende che abbiano subito danni non inferiori al 30 per cento. Dopo il parere contrario del Relatore e del Sottosegretario, l'articolo aggiuntivo non è approvato.

Il deputato Magno illustra un altro articolo aggiuntivo, con cui, modificando l'articolo 11 della legge n. 739, si chiede la sospensione per un anno dei contributi unificati. Il Relatore concorda nel merito, ma fa presente che la Commissione Agricoltura non rappresenta la sede più idonea per la trattazione del problema. Il Sottosegretario Antoniozzi fa presente che l'intempestività della presentazione dell'emendamento lo induce ad esprimere parere contrario. Invita a ritirare l'emendamento per non pregiudicare il problema.

Dopo interventi dei deputati Armani, Helfer e un chiarimento del Presidente, l'articolo aggiuntivo non è approvato.

L'articolo 5 viene quindi approvato nel testo del disegno di legge. Viene accolto come raccomandazione del Governo un o.d.g. presentato dal deputato Prearo ed altri che chiede si provveda al sollecito accredito in favore delle cantine sociali, duramente colpite dalle avversità atmosferiche, delle somme relative alle pratiche di cui all'articolo 21 del Piano verde.

Viene accolto dal Governo l'o.d.g. dei deputati Armani ed altri, che chiede, per le aziende con produzione zootecnica, che nella valutazione del danno si tenga conto non solo della mancata produzione aziendale, ma

anche delle conseguenze negative che derivano all'azienda dalla necessità di integrare le scorte comunque distrutte per l'alimentazione del bestiame.

Non viene approvato un o.d.g. Magno che chiede che per le aziende zootecniche si tenga a base la percentuale dei danni alle coltivazioni.

Non viene approvato un o.d.g. Gombi, con cui si chiede la convocazione delle commissioni dell'equo canone perché sanciscano la riduzione dei canoni agli affittuari in proprio che abbiano ricevuti danni superiori al 30 per cento.

Viene invece accolto dal Governo come raccomandazione nel quadro delle disposizioni già esistenti, un o.d.g. del deputato Imperiale ed altri, col quale si chiede di considerare fra le calamità naturali la siccità, il gelo, ecc.

Viene altresì accolto come raccomandazione dal Governo, nel quadro delle considerazioni già svolte dal Sottosegretario e dal Ministro nel corso della discussione, un o.d.g. del deputato Franzo ed altri, col quale si impegna il Governo a rendere permanente ed automatico il congegno di concessione delle provvidenze, assicurando gli stanziamenti necessari e provvedendo a favorire la costituzione di un fondo di solidarietà.

Vengono accolti ancora come impegni di studio un o.d.g. del deputato Helfer ed altri, che ripropone l'emendamento ritirato in precedenza, ed un o.d.g. dei deputati Beccastrini e Magno, che invita il Governo a rivedere i criteri di applicazione dell'articolo 1 della legge n. 39.

Il deputato Marras annunzia l'astensione del Gruppo comunista.

La Commissione autorizza il Presidente al coordinamento.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,30.

## RELAZIONI PRESENTATE

*VI Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, recante la sospensione della imposta di fabbricazione sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana (2656) — Relatore: Bima.

*Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio:*

*sulla domanda:*

Contro il deputato Caradonna, per i reati di cui agli articoli: a) 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (apologia del fascismo); b) 414, ultimo comma, del Codice penale (apologia di delitti); c) 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (diffusione di stampati senza l'autorizzazione dell'autorità) (Doc. II, n. 33) — Relatore: Valiante.

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

*Licenziato per la stampa alle ore 23,40.*